



<b>STRUTTURA PROPONENTE</b>	<b>Direzione:</b> PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE  <b>Area:</b> ECONOMIA DEL MARE	
Prot. n. _____ del _____ <b>OGGETTO: Schema di deliberazione concernente:</b>  Rideterminazione, da due a tre anni, del termine - previsto dalla D.G.R. 167/2006, dalla D.G.R. 829/2008 e dalla D.G.R. 234/2016 - per la realizzazione degli interventi relativi ai programmi di finanziamento di cui alla Legge n. 266/1997 ed alla legge regionale n. 26/2007.		
<b>ASSESSORATO PROPONENTE</b>	SVILUPPO ECONOMICO, COMMERCIO E ARTIGIANATO, RICERCA, START-UP E INNOVAZIONE  _____ (Orneli Paolo) L'ASSESSORE	
<b>DI CONCERTO</b>	_____  _____ IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input type="checkbox"/>		
<b>COMMISSIONE CONSILIARE:</b>  <b>Data dell' esame:</b>  con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		<b>VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA:</b> <input type="checkbox"/>  IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE Bilancio, Governo Societario, Demanio e Patrimonio  _____
<b>SEGRETERIA DELLA GIUNTA</b> <span style="float: right;"><b>Data di ricezione: 27/07/2020 prot. 534</b></span>		
<b>ISTRUTTORIA:</b> _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

**Oggetto:** Rideterminazione, da due a tre anni, del termine - previsto dalla D.G.R. 167/2006, dalla D.G.R. 829/2008 e dalla D.G.R. 234/2016 - per la realizzazione degli interventi relativi ai programmi di finanziamento di cui alla Legge n. 266/1997 ed alla legge regionale n. 26/2007.

## LA GIUNTA REGIONALE

**SU PROPOSTA** dell'Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Ricerca, Start-Up e Innovazione;

**VISTA** la Costituzione Italiana;

**VISTA** la Legge Statutaria 11 novembre 2004, n. 1, "Nuovo Statuto della Regione Lazio";

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, "Regolamento regionale di Contabilità";

**VISTA** la legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 "Norme in materia di opere e lavori pubblici" e ss.mm.ii.;

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 28, concernente: "Legge di stabilità regionale 2020";

**VISTA** la legge regionale 27 dicembre 2019, n. 29, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022";

**PREMESSO** che per i programmi annuali e pluriennali degli interventi per lo sviluppo e la valorizzazione del litorale laziale con la riqualificazione dei contesti urbani e dei centri storici prospicienti la costa laziale (ex art. 41 l.r. n. 26/2007), nonché degli interventi strutturali per l'accessibilità e la riqualificazione dei centri storici e dei nuclei urbani, finanziati con il Fondo del C.I.P.E. per il cofinanziamento di interventi regionali e le politiche per la competitività territoriale, ex art. 16, co. 1, Legge n. 266/1997 (Programma Attuativo Regionale e Progetto Strategico Regionale: Via Francigena – Tratto nord e tratto a sud di Roma), è attualmente previsto un termine perentorio di 2 anni per la chiusura dei lavori ed in particolare:

- la D.G.R. n. 167 del 31/03/2006, con la quale è stato approvato il "Programma Attuativo Regionale cofinanziato con fondi CIPE annualità 2004" (L. n. 266/1997, art. 16, comma 1) nel relativo Programma allegato, stabilisce i tempi di attuazione – così come espressamente riportato nell'apposito paragrafo – in *"anni due anni dalla comunicazione al beneficiario finale dell'avvenuta ammissibilità al contributo, dell'intervento proposto"*;
- la D.G.R. n. 829 del 18/11/2008, "Progetto Strategico Regionale cofinanziato con fondi CIPE annualità 2007-08-09" – (L. n. 266/1997, art. 16, comma 1) nel relativo Allegato A, all'articolo 11 (*tempi di attuazione*) stabilisce che *"I beneficiari dovranno realizzare gli interventi entro due anni dalla comunicazione dell'avvenuta ammissibilità al contributo"*;
- la D.G.R. n. 234 del 10/05/2016, "Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale" della l.r. n. 26/2007 art. 41- relativa alle procedure per il trattamento dei progetti per l'attuazione e il completamento del "Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale

laziale", prevede che *"le opere e le attrezzature dovranno risultare fruibili e funzionali/operativi entro il termine previsto dal crono-programma di progetto e comunque entro i 2 anni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo"*;

**CONSIDERATO** che la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 17, "Legge di Stabilità regionale 2015", dispone all'articolo 2, comma 10, che *"Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 17 febbraio 2005, n. 9, relativo a disposizioni in materia di opere pubbliche, e successive modifiche, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definanziate le opere pubbliche, con oneri totalmente a carico del bilancio regionale e comunque non finanziate con risorse europee, non avviate entro il termine di tre anni dalla data di concessione del finanziamento"*, stabilendo al successivo comma 12, che detto termine *"decorre dalla data di adozione dell'atto regionale di concessione del finanziamento contenente l'individuazione dei destinatari, ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista"*;

**CONSIDERATO** altresì, che il regolamento regionale 22 aprile 2020, n. 11, "Disciplina delle modalità di rendicontazione della spesa, delle procedure di istruttoria della documentazione tecnico-amministrativa e contabile, dei termini e delle modalità per l'invio della documentazione nonché dei criteri di conservazione della stessa ai sensi del comma 1.2 dell'articolo 6 della legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e s.m.i." prevede all'art. 9 (Monitoraggio e revoca del finanziamento), co. 4, lett. c), che *"la struttura regionale competente provvede alla revoca dei contributi regionali assegnati nel caso di ritardi nella pubblicazione del bando di gara per la realizzazione dell'opera o nell'avvio dei prescritti procedimenti di evidenza pubblica, ai sensi della normativa vigente, oltre il termine di tre anni a decorrere dalla data dell'adozione dell'atto regionale di concessione del finanziamento ovvero dalla data della relativa comunicazione ai destinatari, ove prevista, in base a quanto stabilito all'articolo 2, commi 10 e ss., della l.r. 30 dicembre 2014, n. 17 (legge di stabilità regionale 2015)"*;

**TENUTO CONTO** della Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 che ha dichiarato lo stato d'emergenza sull'intero territorio nazionale in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, fino alla data del 31 luglio 2020;

**VISTI** i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri che, sin dal 4 marzo 2020, hanno introdotto misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

**VISTO** in particolare l'art. 103, comma 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27), "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che, stabilisce che ai fini del computo del termine dei procedimenti amministrativi pendenti al 23 febbraio, o successivi, non si considera il periodo compreso tra la medesima data e il 15 aprile 2020, e l'art 37 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n. 23 che estende detto termine al 15 maggio 2020;

**VISTO** il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2020, n. 35), "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", che inserisce ulteriori misure restrittive, limitazioni, divieti e sospensioni, così come cita l'art. 1, comma 1: *"possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al 31 luglio 2020, termine dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del predetto virus."*;

**CONSIDERATO** che l'attuale emergenza sanitaria ha generato e sta generando una diffusa necessità di risorse economiche per arginare il disagio sociale-occupazionale e reintegrare il tessuto economico dei

territori del Lazio, e che tale necessità risulta prioritaria con particolare riguardo alle Amministrazioni Comunali che devono amministrare le risorse tra vincoli di bilancio crescenti in relazione alla cospicua diminuzione delle entrate ed alle nuove domande di protezione sociale e che minano inevitabilmente l'equilibrio economico-finanziario;

**RITENUTO** pertanto opportuno, al fine di fornire specifico riscontro alle emergenze procedurali avanzate anche dagli enti locali in questa fase emergenziale, provvedere ad una modifica dei termini – previsti dalla D.G.R. 167/2006, dalla D.G.R. 829/2008 e dalla D.G.R. 234/2016 – per la realizzazione degli interventi relativi ai programmi di finanziamento di cui alla Legge n. 266/1997 ed alla legge regionale n. 26/2007, stabilendo che gli interventi stessi dovranno essere ultimati entro il termine di tre anni (in luogo dei due anni ad oggi previsti) dalla data di comunicazione della concessione del finanziamento in analogia a quanto disciplinato per l'avvio dei lavori dal citato articolo 9, co. 4, lett. c), della l.r. n. 17/2014;

**PRESO ATTO** inoltre, che la Regione Lazio, in relazione alla particolare situazione creatasi in tutta la P.A. per affrontare l'emergenza sanitaria e contestualmente nel voler promuovere azioni strategiche di investimento pubblico, garantendo la qualità delle opere proposte, ha prorogato con Determinazione n. G03753 del 03/04/2020, i termini dell'Avviso Pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse destinate al completamento del *"Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale"* ex art. 41 della L.R. n.26 del 28 dicembre 2007: *"Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale" - Triennio 2019/2021* alla data dell'8 ottobre 2020, precedentemente fissati con Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019 al giorno 8 aprile 2020, ritenendo necessaria in questa fase una proroga dei tempi utile alla presentazione degli elaborati necessari al fine di garantire soluzioni progettuali di livello ottimale;

**CONSIDERATA** l'attuale fase emergenziale ancora in corso, e ritenuto opportuno, pertanto, applicare il nuovo termine di tre anni anche al suddetto Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni d'interesse/proposte progettuali del *"Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale"* ex art. 41 della L.R. n.26 del 28 dicembre 2007: *"Fondo straordinario per lo sviluppo economico del litorale laziale - Triennio 2019/2021"*, con scadenza prorogata al giorno 8 ottobre 2020, con Determinazione n. G03753 del 03/04/2020;

**CONSIDERATO** che il presente atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

#### **DELIBERA**

per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente richiamate,

1. di rideterminare, da due a tre anni, il termine - previsto dalla D.G.R. 167/2006, dalla D.G.R. 829/2008 e dalla D.G.R. 234/2016 - per la realizzazione degli interventi relativi ai programmi di finanziamento di cui alla Legge n. 266/1997 ed alla legge regionale n. 26/2007;
2. di stabilire che i finanziamenti concessi saranno revocati ove i suddetti interventi non saranno ultimati entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione dell'atto regionale di concessione del finanziamento;
3. di stabilire che le presenti disposizioni si applicano anche all'Avviso Pubblico per la presentazione delle manifestazioni d'interesse/proposte progettuali del *"Piano degli interventi straordinari per lo sviluppo economico del litorale laziale"* approvato con Determinazione Dirigenziale n. G18751 del 30/12/2019, con scadenza prorogata al giorno 8 ottobre 2020, con Determinazione Dirigenziale n. G03753 del 03/04/2020.

La Direzione per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive provvederà a dare comunicazione del presente atto ai Comuni del Lazio destinatari delle risorse di cui alle DD.G.R. indicate al punto 1. della presente deliberazione, per gli interventi tutt'ora in fase di ultimazione dei lavori.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito regionale [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

*Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il sujesteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.*